



Il marchio Ce non toglie responsabilità

Il marchio Ce su di un macchinario esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per infortunio?

Un lettore, via e-mail

La garanzia di conformità alla normativa comunitaria, rappresentata dal marchio Ce impresso sul macchinario, non esonera il datore dalla responsabilità penale per l'infortunio occorso al dipendente. In un caso, per esempio, nonostante il costruttore avesse garantito l'idoneità del macchinario, grava comunque sul datore di lavoro l'obbligo di verificare l'effettiva mancanza di pericolosità del macchinario medesimo. La circostanza che l'attrezzatura sia stata carente di una specifica parte finalizzata alla protezione delle mani dell'operatore, nella particolare fase di «configurazione dell'appoggiatacco» è stata considerata dai giudici contraria ai principi che presidono la normativa in materia di sicurezza. Detta mancanza aveva determinato l'infortunio alla mano del dipendente, nello specifico amputazione parziale della falange del pollice, dalla quale era derivata una malattia giudicata guaribile in circa 60 giorni. La Cassazione così motivava: «il fattore statistico non varrebbe a superare il risultato cui conduce il canone della conoscibilità del vizio secondo la diligenza esigibile dal datore di lavoro, la quale non trova motivo di attenuazione per il fatto di essere il macchinario attestato dal costruttore come conforme alla normativa Ce» (Cassazione penale sent. 11.03.2013 n° 11445).

Avvocato Giorgia Pecchi, Roma

Fare i conti con i costi

Come faccio a determinare in maniera contabilmente corretta e completa il costo globale dei miei prodotti?

Un lettore, via e-mail

Il costo dei prodotti-servizi destinati alla vendita ha molte componenti tra cui il costo di acquisto delle materie prime (imprese di produzione) o dei beni acquistati e poi rivenduti (imprese commerciali), componente più intuitiva che si determina con la valorizzazione della distinta base. Il costo di trasformazione (ovvero il costo delle lavorazioni interne+il costo delle lavorazioni esterne). Sovente i costi delle lavorazioni esterne (per esempio, i trattamenti termici dei componenti metallici) sono inseriti nelle distinte base. Il costo delle lavorazioni interne è spesso confuso con il costo del personale coinvolto nella lavorazione che ne costituisce una componente importante ma non l'unica: è necessario tener conto di tutto ciò che si utilizza nella lavorazione, materiali di consumo, energia elettrica, ammortamenti cespiti di produzione, costo del personale ausiliario e indiretto (non di struttura). I costi specifici per quel prodotto quali la progettazione (se esterna) o i costi di trasporto (di una commessa). Gli ammortamenti e le manutenzioni specifiche (per esempio, un stampo utilizzato solo per un determinato prodotto). L'implementazione della contabilità analitica è una scelta strategica che se efficiente dà un reale vantaggio competitivo a costi contenuti.

**Dottor Ing. Gaetano Comandatore,
Bedeschi Comandatore Consulting S.r.l., Bergamo**

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

In mediatore stat virtus

Ci sono novità che riguardano la mediazione civile?

Un lettore, via e-mail

Il 16 giugno scorso il Governo ha dato alla luce una bozza del cosiddetto «decreto del fare». Se ne attende la ratifica in legge; tuttavia si possono già fare alcune osservazioni in tema di mediazione. Il decreto apporta alcune modifiche alla normativa, già presenti nella struttura del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, prima dell'autunnale intervento della Corte Costituzionale. Le novità (cfr. art. 79 del decreto) sono le seguenti: l'avvocato dovrà informare il proprio cliente che esiste e che è condizione di procedibilità la mediazione nelle materie previste dal decreto stesso; scompare l'Rc auto dalle materie obbligatorie; è esclusa l'applicabilità della mediazione nei casi di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite); la durata del procedimento di mediazione passa da quattro a tre mesi; chi non si presenta senza giustificato motivo in mediazione verrà condannato nel successivo giudizio a una sanzione pari al contributo unificato calcolato in base al valore della causa. Si auspica che l'attuale clima politico possa garantire una continuità all'istituto della mediazione con la ratifica del decreto del fare in legge.

**Dottor Luca Bertolini,
B&B Professione Mediatore, Varese**